



IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

VISTO l'art. 5, lett. f), della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, ratificata dall'Italia il 25 giugno 1969;

VISTO l'art. 1, comma primo, della Convenzione consolare bilaterale tra l'Italia e la Germania firmata a Roma il 7 giugno 1969, ratificata dall'Italia il 5 febbraio 1975;

VISTO l'art. 14, comma primo, della Convenzione consolare bilaterale tra l'Italia e l'Austria, firmata a Vienna il 30 giugno 1975, ratificata dall'Italia l'11 luglio 1977;

VISTO l'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE, ratificata dall'Italia l'11 ottobre 1990 e che, pur non entrata in vigore sul piano internazionale, risulta oggi in vigore tra Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Lettonia, che hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della stessa Convenzione, che l'accordo è applicabile nelle relazioni con gli Stati che avranno fatto la medesima dichiarazione;

VISTA la Legge 16 febbraio 1913, n. 89 "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili" e successive modificazioni;

VISTO il Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili" e successive modificazioni;

VISTA la Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, ratificata dall'Italia con Legge n. 387 del 29 novembre 1990, che introduce il testamento internazionale;

VISTO l'art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 "Ordinamento dell'amministrazione degli Affari Esteri";

VISTO l'art. 28 del Decreto Legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011 "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari";

CONSIDERATO che il predetto art. 28 del Decreto Legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011 prevede che *"con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilita' di accedere ad adeguati servizi notarili in loco"*;

CONSIDERATO che gli atti rogati in uno dei Paesi aderenti alla suddetta Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 che abbiano presentato la dichiarazione di cui al citato art. 6, comma secondo, nonché in Germania e in Austria, in virtù dei citati Accordi bilaterali, e che debbano essere esibiti in Italia sono esonerati da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga;

CONSIDERATA l'omogeneità dei servizi notarili presenti nei Paesi che i cui notariati hanno aderito all'Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), i cui atti notarili possono agevolmente essere utilizzati in Italia come equivalenti di quelli nazionali;

TENUTO CONTO che in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia i cittadini possono accedere ad adeguati servizi notarili in loco;

TENUTO CONTO dell'esigenza di salvaguardare i servizi ai cittadini che nei citati Paesi possano, in determinate circostanze, trovarsi in condizioni di necessità ed urgenza e di oggettiva impossibilità di rivolgersi ad un notaio in loco;

DECRETA:

Articolo 1

1. I Capi degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali

